

REGOLAMENTO (CE) N. 1906/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che modifica i regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94 relativi all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e, da una parte, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca e, dall'altra, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1618/94⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1847/94⁽¹²⁾, relativi all'esonero dai prelievi all'importazione per taluni prodotti cerealicoli, prevedono in particolare i quantitativi di orzo, di farina di frumento, di malto non torrefatto, di frumento tenero e di miglio che beneficiano di un accesso preferenziale in virtù degli accordi interinali conclusi con tali paesi; che, per la corretta gestione dei contingenti, è necessario che i titoli di importazione non siano trasferibili;

considerando che il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione relativo all'esonero del prelievo all'importazione per certi prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea da un lato e la Repubblica di Bulgaria e la Romania dall'altro, e che abroga il regolamento (CE) n. 335/94⁽¹³⁾ della Commissione ha previsto in particolare i quantitativi di frumento tenero e di miglio che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù di tali accordi; che il 30 giugno 1994 è stato concluso uno scambio di lettere con la Repubblica di Bulgaria e la Romania che modifica gli accordi interinali con tali paesi e con il quale la Comunità concede alcune misure di compensazione; che tali misure sono necessarie per compensare, da un lato, la Romania per l'applicazione tardiva di alcune concessioni agricole previste dall'accordo interinale e, dall'altro, la Repubblica di Bulgaria per l'entrata in vigore tardiva dell'accordo stesso; che è quindi necessario adattare il regolamento (CE) n. 1606/94;

considerando che è altresì opportuno modificare la validità dei titoli di importazione rilasciati nel quadro del regolamento (CE) n. 1606/94 in modo da farla coincidere con la campagna di commercializzazione, tenendo inoltre conto del ritmo di importazione previsto dai suddetti accordi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽⁹⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 4.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.